

Regolamento applicativo delle Disposizioni per i finanziamenti della C.E.I. per l'edilizia di culto

Dopo dieci anni di esperienza circa il sistema di finanziamento dell'edilizia di culto, si è ritenuto necessario riesaminare tutta questa disciplina alla luce delle mutate esigenze pastorali. Per questo motivo la XLVII Assemblea Generale della C.E.I. del 22-26 maggio 2000 ha approvato le "Disposizioni" riguardanti la concessione di contributi finanziari della C.E.I. per la nuova edilizia di culto (cf. Notiziario CEI/2000, n. 5, pp. 145-150).

A seguito di tali modifiche e della istituzione del nuovo Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, lo stesso Servizio Nazionale ha presentato alla Presidenza la proposta di modifica del regolamento applicativo per adeguarlo alle "Disposizioni" di cui sopra (cf. Notiziario CEI/1995, n. 7, pp. 252-259; cf. anche Notiziario CEI/1998, n. 8, pp. 252-260).

La Presidenza della C.E.I., nella riunione tenutasi a Torino il 18 settembre 2000, ha approvato il seguente testo del regolamento applicativo delle Disposizioni per i finanziamenti della C.E.I. dell'edilizia di culto.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Strutture e opere ammesse al finanziamento

§ 1. - I contributi della C.E.I. di cui al presente regolamento vengono destinati di regola per la realizzazione di nuove strutture di servizio religioso di natura parrocchiale ed eccezionalmente, quando sia provata la povertà della comunità interessata (diocesi e parrocchia) o la natura invincibilmente speculativa del prezzo di compravendita, anche per l'acquisto dell'area, nei limiti previsti dai parametri di cui all'art. 3 delle "Disposizioni" in materia, approvate dalla XLVII Assemblea Generale della C.E.I. del 22-26 maggio 2000 (nel seguito "Disposizioni").

Tali strutture sono:

- a) la chiesa parrocchiale o sussidiaria e le relative pertinenze (sacrestia, uffici parrocchiali, archivio, locali di servizio), comprese, in forma forfettaria, le opere d'arte (altare, ambone, fonte battesimale, vetrate artistiche, portale e simili);

- b) la casa canonica: abitazione del clero addetto alla cura d'anime;
- c) i locali di ministero pastorale (salone polifunzionale, adeguato numero di vani per catechesi, attività educative e formative, associazioni, servizi).

§ 2. - Sono equiparati alle nuove costruzioni:

- a) i completamenti di opere incompiute iniziate con fondi propri o con finanziamenti di leggi statali o regionali, successivamente revocati in tutto o in parte;
- b) gli ampliamenti che comportino un adeguamento delle superfici non oltre i limiti parametrali;
- c) l'acquisto e il conseguente adattamento di edifici esistenti, limitatamente al caso di parrocchie che non ne siano dotate o dotate in modo insufficiente secondo i parametri C.E.I., ove non sia possibile o conveniente reperire idonee aree edificabili.

§ 3. - Possono, inoltre, essere ammesse al finanziamento le seguenti nuove costruzioni che, pur presentando caratteri di atipicità, si ritengono "assimilabili" alle strutture di cui sopra ai sensi dell'art. 5 delle "Disposizioni":

- a) gli edifici di culto e le opere di ministero pastorale appartenenti ad enti ecclesiastici secolari diversi dalle parrocchie, purché sia provata la loro stabile funzione sussidiaria e l'assenza di idonee e sufficienti strutture parrocchiali in un territorio ben individuato e definito;
- b) le strutture interparrocchiali, allorché abbiano natura condominiale;
- c) gli episcopi, limitatamente all'abitazione del Vescovo;
- d) gli uffici di curia, come strutture accessorie di natura pertinenziale dell'episcopio;
- e) le case del clero, limitatamente agli appartamenti destinati al clero in servizio attivo a favore della diocesi, titolare di uno specifico ufficio canonicamente costituito *durante munere*.

§ 4. - Contributi straordinari, nella misura del 50% dei costi parametrici, possono, infine, essere concessi:

- a) quando si renda necessario procedere a lavori di trasformazione dell'edificio, per la sua riqualificazione e il suo adattamento alle esigenze ambientali, mediante un insieme sistematico di opere e la modifica del numero dei vani, che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;

- b) quando siano necessari lavori di consolidamento statico e/o antisismico e/o di adeguamento a norma degli impianti e/o di rifacimento strutturale delle coperture.

§ 5. - Non sono ammissibili ai contributi previsti dalle “Disposizioni” altri locali (per esempio: aule scolastiche, impianti cine-teatrali, impianti sportivi, impianti di ristoro o di accoglienza), gli arredi mobili, i banchi, le sistemazioni cortilizie esterne e/o a giardino, nè le opere di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura, sostituzione della pavimentazione e/o dei serramenti, riparazioni e simili), non riferibili direttamente alle nuove strutture, anche nei casi previsti nel § 4, lett. a) e b).

Art. 2

Condizioni prelie per accedere al finanziamento della C.E.I.

L'ammissione ai contributi è concessa alle condizioni previste dall'art. 4 delle “Disposizioni” e alle seguenti ulteriori condizioni, in quanto applicabili:

- a) che sia dimostrata la mancanza o l'insufficienza di strutture disponibili o recuperabili;
- b) che l'assunzione o la revoca degli impegni di spesa, inclusi nel piano finanziario allegato all'istanza, da parte di enti pubblici sia prevista da leggi statali o regionali o disposta con atti deliberativi degli organi competenti resi esecutivi;
- c) che il diritto di superficie non sia concesso da un ente ecclesiastico;
- d) che l'istanza di contributo integrativo:
 - non sia determinata da una maggiore spesa derivante da revisione prezzi o da varianti relative ad opere e/o strutture non ammissibili a finanziamento o non approvate dalla Commissione per l'edilizia di culto;
 - non si riferisca ad un progetto di costo superiore ai limiti parametrici.

Art. 3

Commissione per l'edilizia di culto

§ 1 - La Commissione di cui all'art. 6 delle “Disposizioni” è composta di sette membri, e precisamente:

- un Vescovo, Presidente, eletto dal Consiglio Episcopale Permanente;
- il Direttore, *durante munere*, del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto;
- il Direttore, *durante munere*, dell'Ufficio Liturgico Nazionale;
- uno dei collaboratori del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, nominato dalla Presidenza della C.E.I.;
- altri tre componenti, uno per ciascuna area geografica (Nord, Centro, Sud), nominati dalla Presidenza della C.E.I.

§ 2. - Spetta alla Commissione:

- a) esaminare i progetti presentati e valutarli alla luce degli orientamenti dei competenti organi ecclesiastici e della presente disciplina, tenuti presenti i rilievi sollevati dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto in fase istruttoria sulla base della documentazione agli atti e dei contatti preliminari con i richiedenti;
- b) concedere il nulla osta, concluso positivamente l'esame di prima istanza, all'elaborazione dei progetti esecutivi e relativi computi metrici-estimativi, approvare, rinviare con osservazioni o respingere le istanze;
- c) proporre l'ammontare del contributo;
- d) predisporre e aggiornare annualmente i parametri indicativi di cui all'art. 3 delle "Disposizioni";
- e) a richiesta della Presidenza della C.E.I., esprimere parere su eventuali problemi emersi e sulla concessione di deroghe alla presente normativa nei casi consentiti dall'art. 9 delle "Disposizioni".

Art. 4

Servizio Nazionale per l'edilizia di culto

È l'organismo operativo, istituito presso la Segreteria Generale della C.E.I. con decreto del Presidente Card. Camillo Ruini del 28 settembre 1999, n. 1154/99, a servizio delle diocesi italiane in materia di edilizia di culto e della Commissione di cui all'art. 3.

Esso è diretto da un Responsabile, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente.

In particolare il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto:

- a) tratta i profili tecnici e amministrativi, giuridici, liturgici, artistici, a livello di studio, ricerca, proposta e consulenza nelle materie di sua competenza;

- b) istruisce le pratiche di finanziamento con i fondi stanziati dall'Assemblea Generale della C.E.I., curando direttamente, ove occorra, i rapporti con gli Ordinari diocesani o loro delegati sia nella fase istruttoria che in quella esecutiva;
- c) verifica la regolarità della documentazione con facoltà di richiederne l'integrazione, se ritenuto utile a fini istruttori;
- d) collabora fraternamente con le diocesi per la corretta predisposizione dei progetti;
- e) dà indicazioni circa i limiti dell'intervento finanziario della C.E.I.;
- f) prepara le adunanze della Commissione, redigendo l'ordine del giorno e le relazioni di base per la discussione;
- g) verbalizza le osservazioni e le decisioni della Commissione;
- h) predispone i testi dei provvedimenti amministrativi;
- i) presta opera di consulenza a favore delle diocesi, avvalendosi, ove occorra, anche in tutte le fasi del procedimento istruttorio, dell'opera di esperti e della collaborazione dell'Ufficio Liturgico Nazionale, dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici e dell'Osservatorio Giuridico;
- l) ordina e custodisce un proprio archivio.

TITOLO II PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

CAPITOLO I

Formulazione dei progetti in sede diocesana

Art. 5 *Istruttoria*

I progetti riguardanti l'edilizia di culto nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo di tre soggetti: la diocesi, prima responsabile della missione pastorale, la comunità parrocchiale destinataria delle attrezzature di servizio, i progettisti (architetto o ingegnere e artisti), scelti di comune accordo.

L'istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio Liturgico, Commissione Arte Sacra, Collegio Consultori, Consiglio Affari Economici), con la eventuale consulenza del Delegato Regionale, e comprende: la lettura attenta e l'applicazione delle indicazioni emana-

te in materia dalle competenti autorità ecclesiastiche, l'esame della identità religiosa del comparto urbanistico, la formulazione di esigenze di cura pastorale e di spazi commisurati alla disponibilità e idoneità dell'area ed ai parametri indicativi adottati dalla C.E.I., lo studio delle esigenze liturgiche e funzionali cui rispondere, un piano finanziario ben definito per provvedere alle spese da sostenere.

È sempre consigliabile anche la consultazione previa del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

Art. 6

Incarico di progettazione

L'incarico formale di progettazione, in termini e limiti ben precisi, deve essere dato per iscritto dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali della progettazione.

I progetti di cui al presente regolamento debbono essere redatti e firmati da architetti o ingegneri regolarmente iscritti negli albi professionali.

CAPITOLO II

Iter amministrativo delle istanze di finanziamento

Art. 7

Domande di contributo

L'Ordinario diocesano che intenda avvalersi del contributo C.E.I. dovrà presentare domanda, utilizzando il modulario predisposto dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

Le istanze di contributo, complete della documentazione di cui agli articoli seguenti, dovranno essere inoltrate alla C.E.I. - Servizio Nazionale per l'edilizia di culto in unico esemplare, che non sarà restituito.

Una seconda copia delle istanze e della documentazione allegata sarà trasmessa direttamente dall'Ordinario diocesano al delegato regionale.

Art. 8

Procedura speciale per le nuove costruzioni

Visti gli ingenti capitali movimentati, nell'intento di favorire la programmazione di interventi edilizi commisurati alle esigenze locali e generali, supportabili dalle reali capacità finanziarie delle comunità inte-

ressate, le domande di contributo per nuove costruzioni sono soggette ad una procedura accurata.

Esse dovranno essere precedute da irrinunciabili indagini geologiche e geotecniche e sottoposte a un preventivo esame della Commissione per l'edilizia di culto, che si pronuncerà, in prima istanza, relativamente agli aspetti liturgici, architettonici e funzionali delle progettazioni.

Il progetto esecutivo e il relativo computo metrico-estimativo siano elaborati solo dopo che la Commissione avrà rilasciato il nulla osta.

In seconda istanza, la Commissione procederà alla determinazione dell'ammontare del contributo sulle risultanze del computo metrico-estimativo.

CAPITOLO III

Documentazione delle domande per il finanziamento di nuove costruzioni

Art. 9

Documentazione ai fini dell'esame di prima istanza

L'Ordinario diocesano deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a) relazione geologica, redatta ai sensi del D.M. LL.PP. 11.3.1988 - p.to B.2, comprendente il rilevamento geologico di dettaglio ed un profilo geologico dell'area;
- b) stralcio planimetrico con l'individuazione dell'area di interesse (1:2000);
- c) disegni di progetto: scala 1:100
 1. piante, prospetti e sezioni dell'opera da costruire e assonometria;
 2. progetto degli spazi liturgici e della collocazione dei relativi elementi (solo pianta);
 3. vista tridimensionale dell'opera;
- d) relazione dell'Ordinario diocesano diretta ad attestare le motivazioni dell'iniziativa e il possesso dei requisiti previsti dagli articoli precedenti, con la descrizione, tra l'altro, dell'iter progettuale di primo grado in sede diocesana e, per gli edifici di carattere interparrocchiale o collettivo, l'elenco degli enti e/o uffici canonici destinatari del diritto d'uso;
- e) documentazione dalla quale risulti che l'ente o gli enti destinatari del contributo sono titolari dell'area o del diritto di superficie imposto da enti pubblici (Nota aggiornata della Conservatoria);

- f) certificato di idoneità urbanistica, dal quale risulti, tra l'altro, anche l'eventuale esistenza di vincoli ai sensi delle leggi vigenti in materia di beni culturali e ambientali;
- g) dichiarazione, rilasciata o vistata dal Comune di pertinenza, circa il numero degli abitanti insediati o prevedibili nel territorio, calcolati in base agli insediamenti abitativi previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;
- h) relazione tecnico-illustrativa, a firma del progettista;
- i) preventivo di spesa delle voci ammesse a contributo con il relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse),
- l) fotografie significative dell'area e dell'ambiente circostante;
- m) scheda tecnica riassuntiva delle superfici di progetto su modulo C.E.I.

Art. 10

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da eseguire ed il costo relativo, ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile quanto alla forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare, il progetto comprenderà l'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, il capitolato speciale di appalto, il computo metrico-estimativo e l'elenco dei prezzi unitari.

Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini preliminari eseguite e terrà calcolo dei suggerimenti e delle indicazioni del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

Particolare rilevanza dovrà essere data alle indagini geotecniche, dirette ad approfondire la caratterizzazione geotecnica qualitativa e quantitativa del sottosuolo, per consentire di valutare la stabilità di insieme della zona (prima ed a seguito della costruzione in progetto), di scegliere la soluzione progettuale delle fondazioni, di eseguire i calcoli di verifica e di definire i procedimenti costruttivi.

Art. 11

Documentazione ai fini dell'esame di seconda istanza

L'Ordinario diocesano invierà alla C.E.I., Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, il solo computo metrico-estimativo, unendovi i seguenti documenti:

- a) relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M. LL.PP. 11.3.1988 - p.to B.2, commi secondo e terzo, comprendente la descrizione delle prove geotecniche effettuate;
- b) dichiarazione del progettista delle strutture, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4.1.1968, n. 15 e dell'art.1 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403, dalla quale risulti che è stata eseguita la progettazione esecutiva delle strutture nel rispetto di tutte le norme vigenti e che gli importi relativi alle opere strutturali, inseriti nel computo metrico-estimativo, attengono esattamente alle quantità scaturenti dal progetto esecutivo delle strutture;
- c) analoga dichiarazione del progettista degli impianti termotecnici relativamente agli impianti medesimi;
- d) analoga dichiarazione del progettista degli impianti elettrici relativamente agli impianti medesimi;
- e) computo metrico-estimativo esecutivo delle voci ammesse a contributo, suddiviso in capitoli (opere strutturali, di finitura, relativi agli impianti termotecnici, agli impianti elettrici ecc.) con il relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse);
- f) piano finanziario.

CAPITOLO IV

Documentazione per il finanziamento delle altre opere

Art. 12

Per opere incompiute da completare o per ampliamenti

Le domande di contributo devono essere inviate alla C.E.I. con il corredo della seguente documentazione:

- a) la documentazione di cui all'art. 9, lett. d), e), f), g), h), l), m);
- b) computo metrico-estimativo e quadro economico, IVA e spese tecniche incluse.

La relazione tecnico-illustrativa, i disegni di progetto (scala 1:100) e la scheda tecnica riassuntiva delle superfici mettano in evidenza lo stato dell'opera anche con fotografie di attualità, distinguendo i dati relativi alle parti già edificate da quelli relativi alle parti da edificare (colori diversi nei disegni).

Art. 13

Per l'acquisto dell'area

Le domande di contributo devono essere inviate alla C.E.I. con il corredo della seguente documentazione:

- a) relazione dell'Ordinario diocesano da cui risulti la condizione di povertà della comunità locale (diocesi e parrocchia) e le ragioni per cui si è dovuto accettare un'operazione speculativa;
- b) preliminare di compravendita registrato;
- c) intera documentazione indicata nell'art. 9

Art. 14

Per l'acquisto di fabbricati

Le domande di contributo devono essere inviate alla C.E.I. con il corredo della seguente documentazione:

- a) relazione dell'Ordinario diocesano diretta ad attestare le motivazioni dell'acquisto e la destinazione dell'immobile;
- b) dichiarazione rilasciata o vistata dai Comuni di pertinenza, circa il numero degli abitanti della/e parrocchia/e, calcolato in base agli strumenti urbanistici in vigore, limitatamente agli insediamenti abitativi;
- c) scheda delle superfici su modulo C.E.I.;
- d) atto preliminare di compravendita registrato;
- e) certificato catastale;
- f) rilievo del fabbricato con l'indicazione della destinazione d'uso dei vari ambienti;
- g) particolareggiata documentazione fotografica degli interni e dell'esterno;
- h) per i complessi interparrocchiali elenco nominativo delle parrocchie interessate.

Art. 15

Per le opere d'arte

Le domande di contributo devono essere inviate alla C.E.I. con il corredo della seguente documentazione:

- preventivo di spesa opportunamente documentato e relativo piano finanziario;

- curriculum dell'artista;
- disegni o bozzetti delle opere progettate (scala 1:50);
- relazione dell'artista per ogni opera progettata;
- parere della Commissione diocesana di Arte Sacra.

Art. 16

Per imprevisti

Le domande di contributo devono essere inviate alla C.E.I. con il corredo della seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-illustrativa, volta a dimostrare la causa dello scoperto di cassa e la sua imprevedibilità o la necessità delle varianti, documentata con i riferimenti legislativi o i provvedimenti amministrativi che ne sono all'origine;
- b) disegni (scala 1:100), che mettano in evidenza le varianti al progetto iniziale;
- d) computo metrico-estimativo diretto ad accertare la maggiore spesa occorrente con relativo quadro di raffronto (IVA e spese tecniche incluse).

Art. 17

Per le opere di trasformazione sistematica degli edifici

Le domande di contributo devono essere inviate alla C.E.I. con il corredo della seguente documentazione:

- a) se la ristrutturazione dell'edificio supera l'80% del costo di costruzione previsto dai parametri C.E.I., certificato comunale attestante che la demolizione non è consentita;
- b) documentazione prevista all'art. 9, lett. d), e), f), g), l), m);
- c) rilievo dello stato di fatto, disegni di progetto (scala 1:100), piante, prospetti e sezioni;
- d) per le chiese: progetto degli spazi liturgici e della collocazione dei relativi elementi (solo pianta);
- e) relazione tecnico-illustrativa volta a dimostrare le esigenze ambientali e i vantaggi derivanti dalle opere progettate;
- f) computo metrico-estimativo della spesa relativa alle sole riforme strutturali con esclusione del costo delle opere manutentive concernenti le altre parti del fabbricato.

Art. 18

Per i lavori di consolidamento

Le domande di contributo devono essere inviate alla C.E.I. con il corredo della seguente documentazione:

- a) documentazione prevista all'art. 9, lett. d), e), f), g), h), l), m);
- b) per gli interventi in zona sismica, certificato attestante l'indice di sismicità;
- c) computo metrico-estimativo della spesa relativa alle sole strutture consolidate con esclusione dei costi delle opere manutentive concernenti le altre parti del fabbricato.

Art. 19

Per le opere di adeguamento a norma

Le domande di contributo devono essere inviate alla C.E.I. con il corredo della seguente documentazione:

- a) documentazione prevista all'art. 9, lett. d), e), f), g), h), l), m);
- b) rilievo dell'immobile oggetto dell'intervento (scala 1:100);
- c) computo metrico-estimativo e relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse);
- d) piano finanziario;
- e) dichiarazioni dei progettisti, rilasciate ai sensi dell'art. 2 della legge 4.1.1968, n. 15 e dell'art. 1 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403 dalle quali risulti che sono state eseguite le progettazioni esecutive degli impianti o delle strutture nel rispetto di tutte le norme vigenti e che gli importi relativi inseriti nel computo metrico-estimativo attengono esattamente alle quantità scaturenti dai progetti esecutivi.

CAPITOLO V

Assegnazione dei contributi

Art. 20

Decreto di assegnazione dei contributi, inizio e conclusione dei lavori.

§ 1. L'ammontare del contributo proposto a norma dell'art. 7, § 2, terzo comma, è comunicato dalla Segreteria Generale della C.E.I. agli Ordinari diocesani interessati, che sono tenuti a rispondere, entro il termine perentorio di tre mesi, utilizzando i moduli predisposti dalla Commissione per l'edilizia di culto, dai quali dovrà risultare:

- la conferma della proposta della C.E.I.;
- l'impegno di eseguire l'opera nei termini sottodescritti;
- la garanzia di copertura della somma eccedente il contributo;
- il piano finanziario definitivo.

Ottenuta la risposta dell'Ordinario diocesano, il Presidente della C.E.I. assegna il contributo. Il provvedimento è adottato in forma di decreto, nel quale, unitamente all'impegno finanziario, si dichiara l'ammontare del costo complessivo al quale fare riferimento per il calcolo percentuale degli stati di avanzamento dei lavori di cui all'art. 21, § 1, lett. b), c) e viene fissato il termine temporale perentorio di otto mesi dalla data del decreto stesso entro il quale dovrà darsi inizio ai lavori o perfezionarsi l'atto di acquisto e di tre anni dalla data di inizio lavori entro la quale l'opera dovrà essere ultimata.

La scadenza dei termini previsti nel precedente comma senza l'inizio o l'ultimazione dei lavori o il perfezionamento dell'atto di acquisto determina l'automatico annullamento dell'impegno della C.E.I. e l'obbligo della restituzione delle somme già percepite.

L'eventuale proroga dei termini deve essere richiesta dall'Ordinario diocesano almeno un mese prima della scadenza; essa viene valutata dal Servizio per l'edilizia di culto e, se ammessa, viene concessa con provvedimento amministrativo del Segretario Generale della C.E.I. I decreti del Presidente della C.E.I., di cui al presente articolo, sono inviati all'Ordinario diocesano interessato; copia degli stessi provvedimenti viene inviata al delegato regionale.

§ 2. Per le opere d'arte, è sufficiente documentare l'ordine di esecuzione, che in ogni caso dovrà essere dato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto di cui al secondo comma del paragrafo precedente.

Le opere finanziate devono essere ultimate entro due anni dalla data dell'ordine di esecuzione.

TITOLO III

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 21

Rateizzazione dei contributi

§ 1. I contributi della C.E.I. di cui all'art. 2, seconda comma, lett. a)

delle “Disposizioni” sono erogati, a domanda, in quattro rate e precisamente:

- a) una quota del 25% del contributo assegnato all’inizio effettivo dei lavori;
- b) una seconda rata, pari al 25% del contributo assegnato, quando l’importo dei lavori eseguiti raggiunge il 30% del costo complessivo preventivato dell’opera, indicato nel decreto di assegnazione;
- c) una terza rata, pari al 35% del contributo assegnato, quando l’importo dei lavori eseguiti raggiunge il 60% del costo complessivo preventivato dell’opera, indicato nel citato decreto di assegnazione;
- d) il saldo, pari al restante 15% del contributo assegnato, a collaudo lavori.

§ 2. La prima annualità del contributo decennale di cui all’art. 2, secondo comma, lett. c) delle “Disposizioni” viene erogata a domanda all’inizio effettivo dei lavori.

Le restanti nove annualità vengono erogate automaticamente entro il 15 dicembre di ogni successivo esercizio finanziario.

§ 3. I contributi per l’acquisizione dell’area o di fabbricati sono erogati in due rate:

- a) una quota del 50% del contributo assegnato contestualmente alla nota della C.E.I. con la quale si trasmette all’Ordinario diocesano il decreto di assegnazione;
- b) il saldo alla firma del rogito di trasferimento.

§. 4. Il contributo per le opere d’arte verrà erogato in tre rate, e precisamente:

- a) una quota del 20% del contributo assegnato contestualmente alla nota della C.E.I. con la quale si trasmette all’Ordinario diocesano il decreto di assegnazione del contributo;
- b) una seconda rata pari al 30% del contributo assegnato all’ordine di esecuzione delle opere finanziate;
- c) il saldo, pari al restante 50% del contributo assegnato alla collocazione delle opere.

Se gli artisti sono più di uno, si potrà ripartire l’erogazione del contributo, a richiesta, in tante parti quanti sono gli artisti.

§. 5. L'erogazione delle rate e delle annualità di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 viene effettuata mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla diocesi assegnataria.

Art. 22

Documentazione per la riscossione dei contributi

1. Per opere edilizie

Alle domande di liquidazione di cui all'art. 21, §§ 1 e 2, deve essere allegata la rispettiva documentazione di seguito elencata:

A. Quando si tratta di contributo in conto capitale.

a) All'inizio effettivo dei lavori:

- copia della concessione comunale;
- copia del contratto d'appalto con l'impresa esecutrice dei lavori (qualora i lavori vengano eseguiti in economia, è sufficiente, in luogo del contratto, una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori e dall'Ordinario);
- copia del certificato inizio lavori firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario e dal delegato regionale.

b) Alla presentazione del primo e del secondo stato di avanzamento (30% - 60% del costo preventivato):

- stato di avanzamento lavori pari al 30% - 60% del costo preventivato (inclusa la relativa quota di IVA e spese tecniche), firmato dal direttore dei lavori e dall'Ordinario e vistato dal delegato regionale;
- verbale di visita del delegato regionale, comprendente una breve relazione dello stato dei lavori eseguiti;
- documentazione fotografica degli interni e dell'esterno.

c) Ad ultimazione lavori:

- certificato di regolare esecuzione su modulo C.E.I. firmato dall'Ordinario diocesano e dal direttore dei lavori e vistato dal delegato regionale;
- verbale di visita del delegato regionale;
- documentazione fotografica degli interni e dell'esterno. Se, a giudizio del Servizio per l'edilizia di culto, fosse ritenuta esauriente, potrebbe sostituire la visita del delegato regionale.

B. Quando si tratta di impegni decennali.

a) All'inizio effettivo dei lavori:

- copia della concessione comunale;
 - copia del contratto d'appalto con l'impresa esecutrice dei lavori (qualora i lavori vengano eseguiti in economia, è sufficiente, in luogo del contratto, una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori e dall'Ordinario);
 - copia del certificato di inizio lavori firmato dal direttore dei lavori e dal delegato regionale.
- b) Ad ultimazione lavori:
la documentazione sopra indicata al punto A., lett. c).

2. Per l'acquisto dell'area o di fabbricati

Alla firma del rogito, copia dell'atto pubblico di trasferimento o dichiarazione notarile di avvenuta stipula del rogito con l'indicazione del prezzo di acquisto.

3. Per opere d'arte

- a) All'ordine di esecuzione:
- copia dell'ordine o del contratto;
- b) alla collocazione delle opere:
- attestazione dell'Ordinario diocesano, confermata da esauriente documentazione fotografica.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Delegati regionali aggiunti

Nelle regioni ecclesiastiche con territorio più esteso la Conferenza Episcopale Regionale può designare un "delegato regionale aggiunto", che ha competenza nel territorio definito dalla stessa Conferenza Episcopale.

Art. 24

Costi parametrici di opere e/o strutture atipiche

Per determinare i limiti parametrici nei casi di cui al precedente art. 1, §§ 2 e 4, si moltiplica il costo unitario/mq. risultante dal preventivo allegato dallo stesso richiedente (costo previsto diviso superficie

complessiva) per la superficie massima parametrica applicabile nel caso di specie.

Art. 25

Vincoli e condizioni gravanti sugli immobili ammessi al finanziamento

§ 1. Gli immobili finanziati con il contributo della C.E.I. non possono essere sottratti alla loro destinazione d'uso, se non sono trascorsi almeno venti anni dalla erogazione della rata di saldo del contributo.

Essi sono soggetti a verifica periodica diretta ad accertare la permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'erogazione dei contributi.

Il vincolo di destinazione d'uso deve essere trascritto nei registri immobiliari.

Esso può essere estinto prima del termine alle stesse condizioni previste per gli edifici costruiti con contributi regionali e comunali ai sensi dell'art. 53 della legge 222/1985.

§ 2. Le parrocchie titolari o contitolari di una struttura ammessa al finanziamento non potranno per venti anni usufruire di ulteriori benefici finanziari della C.E.I. per la edificazione o adattamento di strutture analoghe nel territorio.

Art. 26

Misura massima dei contributi integrativi

I contributi integrativi di cui all'art. 1, § 2 delle "Disposizioni" sono concessi fino alla concorrenza massima del 75% della somma incolpevolmente non prevista.

Art. 27

Contratto di comodato

Gli immobili concessi in comodato non hanno titolo per ricevere il finanziamento della C.E.I.

Art. 28

Oneri di gestione

Gli oneri di gestione per l'applicazione del presente regolamento, comprese le spese sostenute dai delegati regionali, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dal Consiglio Episcopale Permanente (cf. determinazioni approvate dalla XXXII Assemblea Generale della C.E.I. punto 7, lett. a), in Notiziario C.E.I. 8/1990, p. 216).